

NOVITA' LEGISLATIVE

AUMENTO DELL'IVA DAL 20% AL 21%

Il giorno del cambiamento

Con un comunicato stampa di ieri sera il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato che il DL 13 agosto 2011 n.138, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi 16 settembre.

Pertanto, **a partire da sabato 17 settembre**, entra in vigore l'innalzamento dell'aliquota ordinaria Iva dal 20% al 21%.

Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.

Resta altresì invariata l'aliquota del 20% relativa alle ritenute d'acconto.

Il momento di effettuazione dell'operazione

Per stabilire la percentuale da applicare, (20% o 21%) occorre guardare l'"effettuazione" dell'operazione (articolo 6 della legge Iva), che viene modulata secondo criteri differenziati, che si possono distinguere in :

a) momenti naturali:

a.1) cessione di beni immobili: data della stipulazione, di regola coincidente con il rogito notarile;

a.2) cessioni di beni mobili : data della consegna o della spedizione, normalmente attestata dal documento di trasporto;

a.3) prestazioni di servizi: data del pagamento;

b) momenti anticipatori:

b.1) incasso del corrispettivo;

b.2) fatturazione.

Questa seconda serie di eventi prevale sulla precedente, per il relativo importo, così l'acconto pagato per un acquisto prima del cambiamento mantiene l'aliquota vecchia, e quella nuova si applicherà solo sul residuo prezzo.

Il registro dei corrispettivi

Chi fa operazioni senza obbligo di emissione della fattura, con annotazione nel registro dei corrispettivi, dovrà istituire una ulteriore colonna, per distinguere quelli che dovranno essere scorporati al 20% dai successivi che comprendono l'Iva al 21 per cento.